

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per la progettazione degli interventi relativi al miglioramento del nodo stradale Venezia-Mestre è autorizzata per l'anno 2002 l'erogazione di 2,6 milioni di euro a favore della Provincia di Venezia.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:

2002: — 2.600.

44. 06. (ex 40. 514.) Martella, Vianello, Zanella, Cazzaro, Stradiotto, Frigato, Ruzzante, Grotto, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'adeguamento della superstrada E45, e per assicurare gli standard di sicurezza, una maggiore fluidità nel traffico, la riduzione dell'inquinamento acustico per i residenti lungo il tracciato, si autorizza l'ANAS a contrarre un limite di impegno ventennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 07. (ex 40. 388.) Albonetti, Bandoli, Bielli, Pinza, Preda, Sandri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per la progettazione degli interventi relativi al miglioramento del nodo stradale denominato « pedemontana » e del nodo stradale denominato « E 55 » è autorizzata

per l'anno 2002 l'erogazione di 10 milioni di euro a favore delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare la seguente variazione:

2002: — 10.000.

44. 08. (ex 40. 513.) Vianello, Ruzzante, Frigato, Martella, Grotto, Zanella, Colasio, Cazzaro, Stradiotto, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol, Sandri, Preda, Albonetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il completamento degli interventi relativi alla superstrada Fano-Grosseto sono autorizzati limiti di impegno per 800.000 euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 09. (ex 40. 311.) Lusetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per la realizzazione dei lavori di completamento e ammodernamento delle infrastrutture viarie di rilievo nazionale che interessano il territorio della Regione Toscana è autorizzato un limite di impegno di spesa quindicennale, nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di consentire la contrazione di mutui finalizzati al suddetto obiettivo.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 100.000;

2004: — 150.000.

44. 010. (ex 40. 417.) Bellini, Bolognesi, Vigni, Ventura, Buffo, Carli, Susini, Spini, Chiti, Cordoni, Pennacchi, Nieddu, Crucianelli, Filippeschi, Nannicini, Mussi, Fluvi, Franci, Mariani, Magnoffi, Innocenti, Lulli.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 144, comma 8, della legge n. 388 del 2000 è attribuita alla Provincia di Frosinone la somma di 300 milioni di euro. A tal fine è autorizzato il limite di impegno spesa quindicennale di 20 milioni di euro a partire dal 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 20.000;

2003: — 20.000;

2004: — 20.000.

44. 011. (ex 40. 1237.) Pasetto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. I fondi di cui all'articolo 50, lettera g) della legge 23 dicembre, 1998, n.448, finalizzati alla realizzazione della Pedemontana Veneta sono trasferiti alla Regione Veneto, secondo quanto previsto dal

Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Governo e la Regione Veneto in data 9 agosto 2001, al fine di accelerare le procedure di esecuzione dell'opera.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita,DL-L'Ulivo.

44. 012. (ex 40. 1328.) Bressa.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per la progettazione e realizzazione della variante della Via Emilia, è autorizzato nell'anno 2002 il limite di impegno quindicennale di euro 4.100.000 euro, con decorrenza dal 2002 e anno terminale 2016.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limiti di impegno), apportare la seguente variazione:

2002: — 4.100.

44. 013. (ex 40. 410.) Manzini, Bersani.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per la progettazione e la realizzazione della Strada statale ionica E90, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a contrarre limiti di impegno quindicennali per 50 milioni di euro a decorrere dal 2002.

Seguono compensazioni dei Gruppi Margherita, DL-L'Ulivo e Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 014. (ex 40. 307.) Potenza, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Molinari.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il finanziamento dei progetti relativi alla realizzazione della strada statale Jonica E90, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a contrarre limiti di impegno quindicennali per 50 milioni di euro a decorrere dal 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

44. 015. (ex 35. 80.) Oliverio, Minniti, Meduri, Bova, Loiero, Pappaterra, Camo, Mancini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie attribuite all'Anas dall'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 sono utilizzate per il ripristino della viabilità danneggiata in Piemonte a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre del 2000.

44. 016. (ex 40. 15.) Viale, Crosetto, Osvaldo Napoli, Tarditi, Lavagnini, Galli, Zanetta, Costa, Rosso, Nicotra, Stradella, Patria, Galvagno, Paoletti, Pacini, Ghiglia, Mancuso.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge n. 448 de 1998, per la costruzione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è assegnato alla Regione Veneto.

44. 017. (ex 40. 1345.) Zorzato, Crosetto, Casero, Giudice, Saro, Savo, Gioacchino Alfano, Ciro Alfano, Blasi, Patria, Mianato, Ghedini, Campa, Marras, Saia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di redigere le progettazioni definitive e esecutive e la valutazione dell'impatto ambientale delle opere di viabilità avente carattere strategico per il sistema dei trasporti dell'Italia settentrionale, è autorizzato un contributo a favore della Regione Veneto di euro 3.000.000 per il 2002, euro 3.000.000 per il 2003 ed euro 3.000.000 per il 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero della economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 3.000;

2003: — 3.000;

2004: — 3.000.

44. 018. (ex 40. 1253.) (nuova formulazione) Zorzato, Milanato, Ghedini, Saro, Savo, Giudice, Patria, Ciro Alfano, Gioacchino Alfano, Casero, Blasi, Corsetto, Campa, Saia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il finanziamento di interventi relativi alla sicurezza stradale ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della legge n. 144 del 1999, riguardanti la strada statale 148 Pontina e la strada statale Cisterna-Valmontone, è autorizzata la spesa di 4.342.000 euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente all'articolo 50, tabelle A e B, sopprimere gli importi relativi a tutti gli accantonamenti e alla Tabella C, rubrica, Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 120.200 (migliaia di euro);

2003: - 208.549 (migliaia di euro);

2004: - 188.288 (migliaia di euro).

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere i seguenti:

ART. 51-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

ART. 51-ter.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

44. 019. (ex 1984/IX/40. 6). Pasetto, Giachetti, Gentiloni Silveri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti, sono attribuiti all'ANAS stanziamenti destinati ai seguenti interventi, nei limiti finanziari indicati:

a) collegamento della SS 598 - Val d'Agri con la A3 Svincolo Buonabitacolo-Padula: 25.822 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004;

b) collegamento Fondovalle Calore con la A3 Svincolo Contursi: 25.822 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio):

2002: - 413.166;

2003: - 413.166;

2004: - 413.166.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane):

2002: - 516.458;

2003: - 516.458;

2004: - 516.458.

44. 020. (ex 40. 1106.) Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, al fine di migliorare la sicurezza della rete stradale, per gli anni 2002-2004 è autorizzata la spesa ulteriore di 30 milioni di euro di cui 15 milioni per il 2002, 10 milioni per il 2003 e 5 milioni per il 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'ente nazionale per le strade, Art. 3: Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000;

2003: - 10.000;

2004: - 5.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 021. (ex 40. 296.) Lusetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il finanziamento di interventi relativi alla sicurezza stradale ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, riguardanti la strada statale 148 Pontina, è autorizzata la spesa di 2.542.000 euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

44. 022. (ex 40. 1240.) Pasetto, Giachetti, Gentiloni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il concorso italiano al completamento dell'autostrada Maribor-Lago Balaton è autorizzata la spesa di 26 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2002 e fino al 2007, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 26.000;

2003: — 26.000;

2004: — 26.000.

44. 023. (ex 40. 0. 216.) Illy, Damiani, Maran.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Interventi di costruzione stradale).

1. Per la realizzazione del collegamento della Strada Pedemontana del Foriore alla strada statale SS. 16 è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 20.000;

44. 024. (ex 40. 0. 134.) Di Gioia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Realizzazione strada nazionale).

1. Per la realizzazione della strada nazionale dorsale appenninica, già concordata dalle Province di Avellino, Benevento, Campobasso e Foggia (Lioni-Termoli), è autorizzato un contributo complessivo per gli anni 2002-2004, di 150 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

44. 025. (ex 40. 0. 141.) Di Gioia, Intini, Villetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Interventi sulla rete stradale SS17).

1. Per la realizzazione del raddoppio delle corsie sulla strada a scorrimento veloce Foggia Campobasso, SS 17, è autorizzato un contributo di 20 milioni di Euro per l'anno 2002, in aggiunta ai trasferimenti ordinari.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 20.000;

44. 026. (ex 40. 0. 135.) Di Gioia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

Per la realizzazione dei lavori di ammodernamento e completamento della S.G.C. Grosseto-Fano (E 78) è autorizzato un limite di impegno quindicennale, nella misura di 50 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004 al fine di consentire la contrazione di mutui da parte dell'Anas.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

44. 027. (ex 40. 0. 215.) Vigni, Gasperoni, Lusetti, Maura Cossutta, Agostani, Franci, Bindi, Duca, Nannicini, Abbonanzieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di consentire l'attribuzione alla società Ferrovie dello Stato spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, nonché all'articolo 145, comma 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i corrispondenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

44. 0233. Governo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Miglioramento tratta ferroviaria Foggia, Rocchetta, Avellino, Benevento e Campobasso).

1. Per il miglioramento della tratta ferroviaria Foggia-Rocchetta-Avellino-Benevento-Campobasso è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 10.000;

44. 029. (ex 40. 0. 139.) Di Gioia, Intini, Villetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Realizzazione anello ferroviario).

1. Per la realizzazione della tratta ferroviaria Foggia-Campobasso è autorizzato

un contributo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2002 e 2003 ed a 5 milioni di euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 5.000.

44. 030 (ex 40. 0. 140.) Di Gioia, Intini, Villetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Raddoppio tratta ferroviaria Foggia-Caserta).

1. Per la realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Foggia-Caserta è autorizzato un contributo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2002 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000;

2003: - 10.000.

44. 031. (ex 40. 0. 137.) Di Gioia, Intini, Villetti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per la realizzazione del progetto preliminare della galleria di Iselle, compresa nel collegamento ferroviario Genova-No-

vara-Domodossola-Sempione-Briga, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:

2002: - 2.500.

44. 0227. (ex * 40. 1059.) Zanetta, Zaccchera.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. Con riferimento agli impegni assunti dal Governo per la realizzazione del quadruplicamento veloce della linea ferroviaria veloce Transpadana Lione-Milano-Venezia, al fine di favorire il trasporto merci e passeggeri su ferrovia e decongestionare l'intero sistema stradale padano ovest-est, sono stanziati le risorse necessarie agli adempimenti previsti con la chiusura della Conferenza dei Servizi della Verona-Padova e con l'avvio della progettazione definitiva della Mestre-Montefalcone-Trieste-Confine di Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 032. (ex 40. 0. 197.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Anna Maria Leone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Raddoppio tratta ferroviaria S. Severo, Termoli, Vasto).

1. Per il raddoppio della tratta ferroviaria S. Severo-Termoli-Vasto è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 10.000.

44. 033. (ex 40. 0. 132.) Di Gioia.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

44. 034. (ex 40. 446.) Pistone, Diliberto, Sgobio, Franceschini.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Le risorse previste dall'articolo 145, comma 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziata a valere sul capitolo 1219-U.P.S. 2.1.2.1. e sul capitolo 1270-U.P.B. 2.1.2.8 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio finanziario 2001, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate in Bilancio.

2. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, così come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del

dando a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.

3. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianarsi.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 035. (ex 40. 0. 221.) Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Le risorse previste dall'articolo 145, comma 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziata a valere sul capitolo 1219-U.P.S. 2.1.2.1. e sul capitolo 1270-U.P.B. 2.1.2.8 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio finanziario 2001, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate in Bilancio.

2. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, così come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.

3. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianarsi.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

44. 028. (ex * 40. 0. 222.) Alberto Giorgetti, Bornacin.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Le risorse previste dall'articolo 145, comma 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziata a valere sul capitolo 1219-U.P.B. 2.1.2.1. e sul capitolo 1270-U.P.B. 2.1.2.8. dello, stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio finanziario 2001, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate in Bilancio.

2. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, così come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, così determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.

3. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertifica-

zione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianarsi.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.

44. 0235. (ex * 40. 0. 224., 40. 0. 220) Pasetto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 36 della legge 144 del 1999 è sostituito dal seguente:

« 5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria del 18 settembre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo pari al massimale previsto dal regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa delle regioni obiettivo 1. Il contributo è concesso nei limiti del comma 6 dell'articolo 36, della legge 144 del 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario. È fatta salva la copertura finanziaria prevista al comma 7 ».

2. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 36 della legge 144 del 1999 è sostituito dal seguente: « L'attuazione delle disposizioni in cui al comma 5 è affidata alla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS). A tal fine con apposita convenzione da definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS ».

Conseguentemente all'articolo 50, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 16.000;

2003: - 16.000;

2004: - 16.000.

44. 0254. (ex 40. 1259.) Marras, Arnoldi, Vitali.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di consentire la realizzazione del programma di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali sono autorizzati limiti di impegno quindicennali ai sensi della legge 18 giugno 1998, n. 194, articolo 2, comma 5 - Parco autobus - di 30 milioni di euro nel 2003 e di 40 milioni di euro nel 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 036. (ex * 40. 1241. e *40. 274) Pasetto, Duca, Lusetti, Raffaldini, Giachetti, Tuccillo, Verneti, Realacci, Cardinale, Pistelli, Tuccillo, Gentiloni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di consentire la realizzazione del programma di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali è autorizzato il rifinanziamento quindicennale della legge n. 194/98, articolo 2, comma 5 - Parco autobus - di 30 milioni di euro a partire dall'anno 2003 e di ulteriori 40 milioni di euro a partire dall'anno 2004.

Conseguentemente all'articolo 50, alle tabelle A e B, sopprimere gli importi relativi a tutti gli accantonamenti e alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 120.200 (migliaia di euro);

2003: - 208.549 (migliaia di euro);

2004: - 188.288 (migliaia di euro).

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere i seguenti:

ART. 51-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

ART. 51-ter.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

44. 037. (ex 1984/IX/40. 13.) Pasetto, Duca, Lusetti, Raffaldini, Giachetti, Tuccillo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Misure straordinarie per la sicurezza ed il rilancio del trasporto aereo).

1. Al fine di migliorare i sistemi di sicurezza negli aeroporti e sui vettori aerei, è autorizzata l'erogazione di un contributo per la sicurezza alle società di gestione aeroportuale e di trasporto aereo, per una somma complessivamente pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di ripartizione dello stanziamento per il miglioramento dei sistemi di sicurezza e di erogazione dei contributi alle società di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica sul corretto utilizzo di tali contributi ai fini della sicurezza del trasporto aereo.

3. I termini per i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, a carico delle società di gestione aeroportuale e di trasporto aereo, sono prorogati fino al 30 giugno 2002.

4. Per le società di cui al comma 3, i termini per il versamento di imposte e tasse che vengono a scadenza entro il 31 gennaio 2002 sono prorogati fino al 30 giugno 2002.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2002, alle prestazioni di trasporto per via aerea di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, si applica temporaneamente fino al 30 giugno 2002, l'aliquota IVA del quattro per cento. La predetta agevolazione è subordinata all'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

6. La disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali, apportare le seguenti variazioni

2002: — 150.000;

2003: — 150.000;

2004: — 150.000.

44. 179. (ex 40. 038.) Morgando, Villetti, Duca, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 10. Gli esercenti di impianti privati di distribuzione di carburanti avio operanti su aeroporti, aviosuperfici ed eliosuperfici sono autorizzati al rifornimento in quantità non superiore a 500 kg al giorno di olii combustibili per ciascun aeromobile in transito sull'aeroporto aviosuperficie od eliosuperficie. Tali operazioni di rifornimento non si considerano attività commerciali, se il carburante è ceduto al prezzo del costo complessivo dell'olio minerale, maggiorato del costo del servizio di rifornimento in misura non superiore a 15,45 euro per ciascun rifornimento, L'esercente è tenuto al rilascio di ricevute ed alla tenuta di un bollettario, ove devono essere annotati la data e l'ora del rifornimento, le marche dell'aeromobile rifornito, il quantitativo di olio minerale ceduto e l'importo totale corrisposto »;

b) alla Tabella A, al punto 2), sopprimere le seguenti parole: « diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

44. 0226. (ex 40. 202.) Bianchi Clerici, Pagliarini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per gli anni 2002 e 2003, al fine di fronteggiare gli effetti della crisi internazionale su tutte le imprese operanti nel settore del trasporto aereo, è riconosciuto ai gestori aeroportuali operanti sul territorio nazionale un importo pari ai proventi derivanti dai canoni di concessione governativa, comunque nella misura massima di 50 milioni di euro per anno.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

44. 039. (ex 40. 220.) Luigi Martini, Ferro.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'erogazione di somme a titolo di risarcimento in favore dei familiari delle vittime dell'incidente aereo occorso l'8 ottobre 2001 all'aeroporto di Milano-Linate, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente all'articolo 50, alle tabelle A e B, sopprimere gli importi relativi a tutti gli accantonamenti e alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 120.200 (migliaia di euro);

2003: — 208.549 (migliaia di euro);

2004: — 188.288 (migliaia di euro).

Conseguentemente, dopo l'articolo 51, aggiungere i seguenti:

ART. 51-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

ART. 51-ter.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

44. 116-bis. (ex 1984/IX/40. 12). Pasetto, Duca, Lusetti, Duilio.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di favorire il concorso di finanziamenti anche privati per realizzare i progetti per il recupero di risorse idriche di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i soggetti aventi diritto possono progettare, realizzare e gestire gli interventi anche tramite società o consorzi da loro controllati, garantendo un vincolo di destinazione al demanio delle opere realizzate con i finanziamenti a carico dello Stato.

44. 041. (ex* 40. 1289.) Preda, Sedioli, Albonetti, Bielli, De Brasi, Gambini, Sandri, Marcora, Santagata, Albertini.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di favorire il concorso di finanziamenti anche privati per realizzare i progetti per il recupero di risorse idriche

di cui all'articolo 141, comma 1, della legge n. 388 del 2000, i soggetti aventi diritto possono progettare, realizzare e gestire gli interventi anche tramite società o consorzi da loro controllati, garantendo un vincolo di destinazione al demanio delle opere realizzate con i finanziamenti a carico dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

44. 042. (ex 40. 1149.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 per la contrazione di mutui quindicennali a carico dello Stato per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e della Capitanata in particolare.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 20.000;

2003: — 20.000;

2004: — 20.000.

44. 0255. (ex 40. 1291.) Antonio Pepe, Canelli.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. All'articolo 14, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3 commi da 42 a 47 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera Cipe 4 aprile 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato la cui utilizzazione è vincolata all'attuazione d'ambito.

44. 0223. (ex 40. 173.) Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il finanziamento di interventi finalizzati alla sistemazione degli acquedotti ed alla valorizzazione del sistema idrico regionale, sulla base delle intese di programma già stipulate dalla Regione con altri soggetti pubblici e privati, è autorizzata a favore della Regione Calabria l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 043. (ex 40. 375). Bova, Minniti, Meduri, Oliverio, Loiero, Pappaterra, Camo, Mancini.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il finanziamento di interventi relativi alla difesa del suolo, ai sensi della legge n. 183 del 1989, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, con priorità per gli interventi relativi all'alluvione in Calabria del settembre 2000, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

44. 044. (ex 40. 374). Bova, Oliverio, Meduri, Minniti, Loiero, Pappaterra, Camo, Mancini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per l'attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Po di cui alla legge di conversione il dicembre 2000, n. 365, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, è istituito uno specifico capitolo di spesa che prevede, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183 uno stanziamento per il triennio 2002-2004 pari a 1,266 miliardi di euro.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Comunisti italiani.

44. 045. (ex 40. 449.) Pistone, Nesi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel Piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con

ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2.582 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5.165 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2003; — 2.582;

2004: — 7.747.

44. 0403. (ex 35. 03.) Dameri, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel Piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2.582 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5.165 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

44. 0401. (ex 35. 65.) Bolognesi.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel Piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2.582 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5.165 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 2.582;
2004: — 7.747.

* **44. 0402.** (ex 35. 04) Realacci, Dameri, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel Piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino dell'Arno

sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2.582 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5.165 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze (limiti di impegno), apportare le seguenti modifiche:

2003: — 2.582;
2004: — 7.747.

* **44. 0404** (ex 40. 403, nuova formulazione). Michele Ventura, Villetti, Bellini, Bolognesi, Buffo, Carli, Chiti, Cordoni, Crucianelli, Filippeschi, Fluvi, Franci, Innocenti, Lulli, Ma gnolfi, Mariani, Mussi, Nannicini, Nieddu, Pennacchi, Spini, Susini, Vigni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Per il finanziamento di interventi relativi alla difesa delle coste calabre, è autorizzata a favore della Regione Calabria l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

40. 046. Bova, Meduri, Oliverio, Minniti, Loiero, Pappaterra, Camo, Mancini.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. Ai fini del mantenimento del servizio postale in maniera adeguata su tutto il territorio nazionale, ed in particolare per mantenere aperti ed in funzione gli uffici postali nelle zone disagiate del Paese, a

decorrere dal 2002 viene assegnato a Poste Italiane SpA un contributo annuale pari a 25 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 25.000;

2003: — 25.000;

2004: — 25.000.

44. 048. (ex 40. 517.) Panattoni, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Angioni, Grignaffini, Rotundo, Vigni, Ruggia, Sandi, Preda, Lolli, Lucidi, Sereni, Sedioli, Petrella, Abbondanzieri, Zunino, Gambini, Kessler, Stramaccioni, Tolotti, Carli, Lucà, Spini, Giacco, Mancini, Grillini, Zanotti, Pollastrini, Cennamo, Agostini, Bettini, Raffaella Mariani, Olivieri, Cazzaro, Rossiello, Rava, Capitelli, Piglionica, Bogi, Ottone, Magnolfi, Ranieri, Ruzante, Paola Mariani, Nigra, Maurandi, Grandi, Bolognesi, Minniti, Michele Ventura, Turco, Martella, Lumia, Zani, Battaglia, Cordoni, Siniscalchi, Marone, Rognoni, Chiti, Pisa, Tocci, Quartiani, Papini, Rusconi, Lusetti, Ruggeri, Tonino Loddo, Pisicchio, Vianello, Realacci, Burtone, Squeglia, Stradiotto, Bressa, Maccanico, Meduri, Verneti, Merlo, Frigato, Mantini, Pistelli, Ladu, Illy, Damiani, Fanfani, Motta, Filippeschi, Guerzoni, Luongo, Maran, Mariotti, Diana, Fluvi, Dameri, Chianale, Cialente, Coluccini, Crisci, Borrelli, Bova, Cabras, Caldarola, Benvenuto, Pennacchi, De Brasi, Bielli, Sciacca, Lulli, Vertone, Giulietti, Fumagalli, Finocchiaro, Oliverio, Meduri, Innocenti, Chiaromonte, Nannicini, Bonito, Buglio, Carboni, Sabattini, Burlando, Pinotti, Di Serio D'Antona, Gasperoni, Montecchi, Bersani, Roberto Barbieri.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Uffici postali di montagna).

1. Per il mantenimento degli uffici di servizio postale nei comuni montani delle aree di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e successive modificazioni, i trasferimenti alle Poste italiane Spa sono incrementati di 15 milioni di euro a decorrere dal 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

44. 0440. già 47. 01. (ex 41. 01.) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Lusetti, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Luigi Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari, Olivieri, Pistone.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

1. L'articolo 16 della legge 488 del 23 dicembre 1999, è così sostituito:

ART. 16.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle di lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: 5.265,16 euro;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle di lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con